

FAQ Azioni 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 – DGR n. 557 del 05 maggio 2020

QUESITI AMMINISTRATIVI

Domanda 1

Da precedenti incontri/risposte sembra che sia stato sciolto il dubbio circa gli affidamenti diretti riguardanti i fornitori dei gestionali attualmente in uso presso i Comuni. Nel caso quindi, ad esempio, l'attività di integrazione, dispiegamento e formazione di nuovi LEDD sia legata al gestionale e quindi ad un determinato fornitore, è confermato che è possibile procedere con affidamento diretto purché la spesa risulti congrua, sottosoglia e vengano precisate le motivazioni che non rendono possibile affidare l'incarico ad altro soggetto?

RISPOSTA: In questo caso potrebbe essere possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 del D.LGS. 50/2016 e in base a quanto prescritto dalla Linea guida n 8 ANAC sui beni infungibili. È comunque opportuno dimostrare che cambiare fornitore sarebbe più oneroso rispetto al rivolgersi al fornitore attuale e/o tecnicamente complesso.

Domanda 2

Una situazione analoga alla precedente si ha nei casi in cui i software gestionali dei Comuni vengano migrati al Cloud scegliendo la modalità Software-as-a-Service (SaaS). In questo caso, il gestionale viene solitamente migrato sullo spazio cloud del fornitore stesso, il quale si occupa anche della manutenzione e dell'assistenza sugli applicativi. Qualora la spesa risulti congrua e sottosoglia, è ammesso affidare l'incarico direttamente al fornitore del gestionale precisando, come nel caso precedente, le opportune motivazioni?

RISPOSTA: Stessa risposta della domanda 1.

Domanda 3

Nel caso in cui i server degli Enti vengano migrati in Cloud, e il lavoro di migrazione includa anche il canone per più di 2 anni (ad esempio 5), la spesa sarà totalmente finanziabile o lo sarà solamente per la parte di canone relativa fino al 22/11/2022? In quest'ultimo caso, occorrerà che nella fattura vengano precisate le cifre annuali, così da poterne desumere la parte finanziabile?

RISPOSTA: In caso di canoni la spesa ammissibile sarà solamente quella sostenuta durante durata del progetto. È opportuno che la fattura riporti la quota annua altrimenti si procederà d'ufficio al calcolo della spesa ammissibile.

Domanda 4

È disponibile una check list di affidamenti simile a quella resa disponibile ai SAD mediante il file excel denominato *2019.09.23 CL servizi forniture*?

RISPOSTA: Si trasmette la Checklist relativa agli affidamenti In house.

Domanda 5

Il controllo di Avepa e la check list da file di cui alla domanda 4 è da ritenersi operante solo nel primo livello di affidamento (da Stazione Appaltante a società In House) oppure anche nel secondo livello di affidamento operato a cura della società In House verso fornitori?

RISPOSTA: Il controllo di AVEPA riguarderà sia l'affidamento del beneficiario alla società in House sia l'affidamento della società in house ai fornitori.

Domanda 6

I servizi strumentali del VSIX relativi alla realizzazione e messa in funzionamento del datacenter del SAD (spazio fisico in locazione in cui inserire e attivare apparati di rete e server) rientrano nelle spese rendicontabili sino alla scadenza progettuale?

RISPOSTA: Come previsto dall'art. 8 del bando citato in domanda, le spese di gestione corrente non possono essere considerate spesa ammissibile. Come indicato in altre FAQ il canone per la fornitura di servizi in cloud può essere considerato spesa ammissibile come da Circolare AGID.

Domanda 7

Nell'ambito del programma di acquisti e forniture della Provincia, sono già previsti affidamenti di servizi destinati all'ente, muniti di CIG e CUP già individuati nell'ambito degli approvvigionamenti ordinari, che però sono compatibili ed utilizzabili anche per il progetto del bando *Agire per la cittadinanza digitale*. È possibile effettuare un'unica procedura di affidamento, utilizzando i CIG e CUP già individuati per l'attività destinata all'ente, e rendicontare nell'ambito del bando in oggetto tali servizi per la quota in cui tali servizi sono effettivamente utilizzati per il bando *Agire per la cittadinanza digitale*? In caso di risposta affermativa, come bisogna procedere per la rendicontazione?

RISPOSTA: È possibile procedere con un'unica procedura di gara ma è opportuno che il CUP sia quello assegnato al progetto finanziato.

Domanda 8

In relazione all'Azione 2.2.1, è prevista l'acquisizione di un servizio IaaS (Infrastructure as a Service). A tal fine avremmo individuato come possibile modalità di acquisizione sul mercato, quanto disposto dall'art. 63 comma 2 lett. C) e comma 6 del D.lgs. 50/2016. La scelta di questa procedura deriva dall'esigenza del rispetto delle tempistiche imposte dal Progetto, in quanto l'assegnazione dei finanziamenti, la relativa messa a disposizione a bilancio nonché l'azione di assessment iniziale presso i 28 Enti coinvolti, le scadenze di rendicontazione (20 settembre 2021), non consentono il ricorso alle procedure ordinarie per l'acquisizione del servizio in oggetto.

Si chiede se, ai sensi di tale norma, possiamo procedere individuando, in modo discrezionale "in base alle caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato", 5 operatori dall'elenco presente nel Catalogo dei servizi Cloud per la PA qualificati "Cloud Marketplace AgID", senza ricorrere agli strumenti messi a disposizione da Consip (in questo caso Sdapa).

RISPOSTA: La scelta della tipologia di procedura da utilizzare per l'affidamento è a discrezione del RUP e della Stazione appaltante sulla base della normativa vigente relativamente agli appalti e al Codice

dell'Amministrazione Digitale. È possibile procedere ai sensi dell'art. 63 del DLGS 50/2016 purchè vi siano le condizioni previste e tenendo presente quanto disposto dalla Linea guida ANAC n. 8.

Domanda 9

In relazione all'azione 2.2.1, con la presente siamo a chiedere gentilmente se consolidiamo un server portandolo in cloud con un servizio di tipo SaaS, possiamo riconoscere, ai fini della rendicontazione, non solo i costi di migrazione e di prima attivazione del servizio, ma anche quelli di mantenimento almeno per la durata del progetto. Questo caso si potrebbe applicare sia a software gestionali (protocollo, gestione atti amministrativi, anagrafe ecc.) ora presenti nei server dislocati presso i datacenter dei comuni, sia per servizi di posta elettronica (laddove questi siano presso i Comuni) o affini.

RISPOSTA: Sì, anche i costi di mantenimento, se strettamente connessi all'attuazione del progetto, possono essere ritenute ammissibili per la durata del progetto.

Domanda 10

Premesso che:

- nel 2019 Comune di Padova, Provincia di Padova e Università hanno stipulato un Accordo Quadro per attuare forme di collaborazione e sperimentazione di carattere tecnologico e scientifico nel campo di tecnologie informatiche e telematiche innovative, con particolare riguardo alla realizzazione e concessione di tratte di infrastrutture di rete cittadina in fibra ottica che il Comune potrà concedere all'Università e alla Provincia in comodato d'uso gratuito non esclusivo per l'interconnessione delle sedi di volta in volta individuate tra le Parti. Tutte le attività, configurabili in veste di progetti distinti, verranno formalizzate mediante la stipula di appositi accordi attuativi specifici che, in ogni caso, dovranno specificatamente richiamare il presente Accordo e contenere clausole relative a responsabilità, uso dei risultati, ed ogni altra condizione anche di tipo economico;
- nel 2020 ai sensi l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni tra Provincia di Padova e il Centro di Ateneo per la Connettività e i Servizi al Territorio – VSIX dell'Università di Padova è stato stipulato un accordo attuativo per l'ospitalità presso il VSIX della infrastruttura IT della Provincia e l'accesso alla piattaforma di peering. Tale accordo prevede che, come richiesto dalla Provincia, e fatti salvi successivi upgrade di apparecchiature o di collegamenti, alla Provincia verrà messo a disposizione:
 - a) un armadio rack singolo con uso di energia elettrica su due linee elettriche indipendenti protette da interruttore magnetotermico differenziale da 3kW ciascuna per l'hosting di apparati di rete, server e storage di proprietà della Provincia: (Costi elettricità erano stati scorporati)
 - b) Peering di tipo B con velocità fisica del link 1Gbps e banda nominale di utilizzo di 100 Mbps ovvero collegamento con altri provider presenti al VSIX
- nell' art. 8 dell'Allegato A della DGR n. 577 del 05/05/2020, a titolo esemplificativo, si specifica che non sono ammissibili tutte le spese derivanti dalla gestione corrente (es. materiali di consumo quali toner, cartucce, carta, elettricità, ecc.) ad esclusione delle spese sui sistemi Cloud (Circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018) nonché tutte le spese non ricomprese nell'art. 7. Non sono altresì ammissibili spese riferite all'acquisto di beni usati e spese di manutenzione;

Si chiede l'autorizzazione a stipulare un Accordo specifico ai sensi l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il Progetto Por Fesr, non specificando il rimborso costi per spese di elettricità, ma ipotizzando un rimborso costi sostenuti forfettario unitario per collocation All Inclusive ad armadio Rack.

P.S. Essendo un accordo tra enti non prevede un Costo o Spesa per ottenere il servizio, ma si configura come rimborso "costi" sostenuti; in questo caso sono tutti i costi di collocation e facility che VSIX sostiene

RISPOSTA: Premesso che non è necessaria un'autorizzazione da parte di Avepa o della Direzione ICT a stipulare accordi specifici, come previsto dall'art. 8 del bando citato in domanda, le spese di gestione corrente non possono essere considerate spesa ammissibile. L'Università di Padova si configura quindi come un fornitore di servizi. Come indicato nelle precedenti FAQ il canone per la fornitura di servizi in cloud può essere considerato spesa ammissibile come da Circolare AGID.